



COMUNE DI LANUVIO
Medaglia d'argento al Merito Civile
Città Metropolitana di Roma Capitale



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

**COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

n° 42

del 30/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARI TRIBUTO PUNTUALE
(TARIP)

L'anno **2018** il giorno **30** del mese di **Ottobre** alle ore **19.41** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti alla votazione di questo punto dell'ordine del giorno:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
Dott. LUIGI GALIETI	SI	Christian MAIELLI	SI
Andrea VOLPI	SI	Irene QUADRANA	SI
Valeria VIGLIETTI	SI	Gabriella FERRARI	NO
Lucia VARTULI	SI	Rodolfo D'ALESSIO	SI
Alessandro De SANTIS	SI	Miriana LEONI	SI
Paolo EVANGELISTA	SI	Simone SANTILLI	SI
Veronica PROSCIO	SI	Edoardo TOMEI	SI
Maurizio SANTORO	SI	Giovanni EVANGELISTA	NO
Luisa LINARI	SI		

Presenti	15	Assenti	2
----------	----	---------	---

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Maurizio SANTORO** nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Generale **Dott. Michele Smargiassi**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

La seduta è PUBBLICA.

Con la continuazione; sono presenti il Sindaco e n. 15 Consiglieri assegnati.
Risulta assente il Consigliere Evangelista Giovanni.
Risulta presente l'Assessore esterno Di Pietro Mario.

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art.1 – comma 639 – della legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità 2014, con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC);

VISTI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano, in particolare, la componente TARI della IUC, ovvero la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento degli stessi, posta a carico dell'utilizzatore, stabilendo condizioni e modalità operative per la sua concreta applicazione;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISTO in particolare il comma 667 dell'art. 1 della L. 147 del 2013 che recita "Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea";

VISTO il D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante i "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";

PREMESSO che incentivare gli utenti del servizio di igiene urbana ad attuare al meglio il conferimento differenziato dei propri rifiuti rientra tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione comunale che, a tal fine, a partire dall'anno 2019, intende istituire una tariffa basata su un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti in applicazione delle norme sopra richiamate;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che questo Comune, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze nelle Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe (paragrafo 14), intende istituire un'entrata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti avente natura tributaria;

che, a ulteriore chiarimento, è intervenuto l'art. 36 della Legge 221 del 28 dicembre 2015 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016) dove si stabilisce infatti che "All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti» e quindi il sistema di tariffazione qui disciplinato va inteso come applicazione della suddetta normativa quale Tributo puntuale e non come applicazione della Tariffa corrispettiva;

ATTESO che pertanto si rende necessario provvedere ad adottare un Regolamento per la gestione della TARI Tributo Puntuale che provveda a specificare e dettagliare le modalità di applicazione della TARI Tributo puntuale;

DATO ATTO che il suddetto regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2019;

VISTO il comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che stabilisce l'obbligo di pubblicazione telematica di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali sul portale informatico del MEF – Dipartimento delle Finanze;

ACQUISITO il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Udita l'esposizione del presente punto all'ordine del giorno a ministero dell'Assessore esterno Di Pietro Mario;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Santilli e Tomei;

Udita la risposta dell'Assessore esterno Di Pietro;

Udita la replica del Consigliere Tomei;

Uditi successivamente gli interventi dell'Assessore esterno Di Pietro, del Consigliere Tomei, del Consigliere D'Alessio e del Consigliere Volpi;

Alle ore 21:59 esce il Consigliere Ferrari.

Risultano presenti il Sindaco e 14 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri Evangelista Giovanni e Ferrari, il tutto come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ai cui contenuti si rinvia;

Con il seguente esito di voto:

Favorevoli 11

Contrari 4 (Leoni, D'Alessio, Tomei, Santilli)

Astenuti 0

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

DI APPROVARE l'allegato "Regolamento per l'applicazione della TARI Tributo Puntuale (TARIP) "costituito da n° 23 articoli e n. 2 allegati;

DI DARE ATTO che il presente regolamento entrerà in vigore il 01/01/2019;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione dovrà essere inviata, secondo la normativa vigente, per la pubblicazione telematica, sul portale informatico del MEF- Dipartimento delle Finanze.

Di seguito si è passati alla discussione del successivo punto all'ordine del giorno.

Punto n. 9 all'O.d.g: "Approvazione regolamento per l'applicazione della Tari tributo puntuale denominato Tarip,"

Presidente Santoro M.: - La parola all'assessore competente di Pietro, prego.-

Ass. Di Pietro M.: - Con molta soddisfazione consentitemi, con molta soddisfazione vado a introdurre quella che sarà l'innovazione per l'anno 2019, cioè l'introduzione della nuova tariffa che è la tariffazione puntuale, quindi il primo fatto positivo che è l'adempimento a quelle che sono le direttive della Città Metropolitana e della Regione Lazio che come sapete tutti quanti impongono che tutti i Comuni passino a tariffazione puntuale entro il 2020, quindi è con grossa soddisfazione che ci arriviamo con largo anticipo. Soddisfazione ancora più grande perché è una tassa che sarà probabilmente molto più equa, perché si baserà al pagamento di quello che uno produce di rifiuto indifferenziato e quindi pure quello è un riequilibrio di quella che è la tariffa. Novità su questa nuova tariffa, quelle che sono più importanti insomma, la prima è che comunque sia legato pure al discorso che si faceva prima del compostaggio, cambieranno delle cose quindi abbiamo rimodulato in due fasce di sconto quello che è il compostaggio fuori dal centro urbano e quel poco di compostaggio che c'è all'interno del centro urbano dove è possibile, abbiamo diviso in due fasce quindi abbiamo messo al 30% che è la percentuale massima di sconto sulla parte variabile per chi fa il compostaggio completo e quindi al 100% e una fascia diversa al 10% per chi dal primo gennaio inizierà un servizio on demand per le case sparse per quanto riguarda la raccolta della frazione organica che significa? Tutti sappiamo che è la parte putrescibile non va nella compostiera per ovvi motivi perché attira animali, attira cattivo odore insomma pure a livello dei miasmi insomma e quindi abbiamo pensato, proprio per cercare di incentivare al massimo la riduzione della frazione organica che ricordo è un costo molto importante che fa parte della tariffa, quindi abbiamo messo il 10% per chi usufruirà del servizio di ritiro della frazione organica, e già questa è una novità, logicamente abbiamo abbassato quello che è lo sconto sulla parte variabile che rimane al 10%, cioè quella attuale. Ci sarà con l'entrata della Tarip una introduzione graduale, poi si vedrà pure nell'approvazione del Dup, farà parte del Dup insomma, si comincia a stabilire che pure il rifiuto dello sfalcio è un costo e quindi si comincia a introdurre in maniera graduale quello che è il conferimento e quindi poi vedremo come faremo, già abbiamo pensato con le buste prepagate e quindi chi conferisce lo sfalcio perché ha giardini, cose e tutto quanto a differenza di chi abita nel centro urbano e non produce questo tipo di rifiuto, ci è sembrato giusto cominciarlo a quantificare proprio perché deve essere riequilibrata questa tassa. Rimarranno e abbiamo rivisto un pochettino quelle che sono le detrazioni per i disabili, legate al logicamente all'Isee, l'ultima parte è quella più importante che ci ha fatto lavorare molto con gli uffici perché ci siamo confrontati sia con chi ci ha seguito per quanto riguarda tutto quanto il

processo per la tariffazione puntuale, abbiamo voluto dare un'impronta forte per quanto riguarda l'aiuto puntando alla riduzione dell'utilizzo dei pannolini usa e getta, quindi ci siamo confrontati con molte realtà del nord Italia e se permettete è un fatto di vanto questa cosa in particolare perché abbiamo rilevato che in pochissimi Comuni si danno incentivi e quasi in nessun Comune si danno incentivi così importanti, quindi per quanto riguarda l'utilizzo dei pannolini lavabili ci saranno incentivi sulla tariffa che varranno per un massimo di 200 euro l'anno per tutti i tre anni, quindi abbiamo visto quello che è il periodo di utilizzo dei pannolini da parte dei bambini, considerando che c'è oltre l'aspetto ambientale, la riduzione della produzione di questo rifiuto che comunque è un costo, ci sono pure altri fattori legati alla salubrità del bambino stesso e pure un aspetto economico perché abbiamo fatto una proiezione su quello che incide questo tipo di incentivo nei tre anni e si aggira dai 2.000 ai 2.500 euro, quindi è un aiuto forte pure per le famiglie, quindi che dire, tanta soddisfazione quindi dal primo gennaio 2019 si partirà con questa nuova tariffazione, da parte degli uffici c'è molto fermento perché sappiamo che ci aspetta un periodo di travaglio, un periodo di duro lavoro legato all'aggiornamento del regolamento sulla raccolta differenziata, perché vedremo nel seguito che verrà aggiornato perché vanno stabiliti dei criteri, vanno fissati per far sì che tutti facciano la raccolta differenziata e la facciano bene.-

Presidente Santoro M.: - La parola al consigliere Santilli, prego.-

Santilli S.: - Noi ci aspettavamo che in sede di commissione, oltre all'approvazione del regolamento magari già c'era una sorta di programmazione, non so per esempio con incontri pubblici, con già più o meno come è l'organizzazione della raccolta, anche perché affinché la Tarip sia efficace ci deve essere una chiara informazione chiara a tutti, perché diciamo che tutto è cominciato con questo manifesto che è uscito a fine agosto, che è cominciata questa prova della Tarip, da un anno a questa parte si parla di Tarip, arriviamo a ridosso dell'inizio della raccolta con questa tariffazione e la gente non sa che cosa è questa Tarip, cioè non noi, più che mai le persone più anziane o chi è al di fuori dei social. Noi ci aspettavamo questo, nel senso affinché la gente capisca come funziona la Tarip e di conseguenza si abbasserà la tariffa da pagare, dovrebbe essere così, fare informazione, cioè che tutti sanno come si dovrà conferire, quanti saranno i conferimenti e tutto quanto, quindi a 2 mesi dall'inizio del servizio ci aspettavamo questo e a quanto pare ancora non c'è o non lo so se è già in programma o comunque a noi non è stato illustrato. -

Presidente Santoro M.: - Ci sono altri interventi? Così l'assessore competente risponderà a tutti. La parola al consigliere Tomei, prego.-

Tomei E.: - Allora parliamo di Tarip, tariffa puntuale. In commissione noi abbiamo chiesto il piano finanziario economico per capire se i cittadini, che sono bravissimi ci dicono sempre che siamo

bravissimi tutti noi, almeno quelli che risiedono a Lanuvio, pagheremo di meno, se questo servizio avrà un costo minore, migliore efficienza, miglior servizio. Poi ci troviamo parlando sempre di tariffa, che oggi nell'andare a ritirare il mastello, ci troviamo attaccato un adesivo dove si dice: - guardate che un giorno a settimana l'umido viene meno, perché? Perché dobbiamo fare delle campagne per pulire le zone dove hanno abbandonato i rifiuti. Non è questo il motivo? Mi sembra che dai social e da tutto quello che emerge che i "sozzoni" così come da lei definiti erano quelli che andavano a inquinare le campagne per cui c'era da fare una campagna con il personale in più per ripulire quest'area; se non è così mi smentisca e poi io dopo le rispondo.-

Presidente Santoro M.: - La parola all'assessore competente Di Pietro, prego.-

Ass. Di Pietro M.: - Vado per gradi, quindi rispondo al consigliere Santilli che si aspettava l'approvazione del regolamento perché già con l'ufficio ambiente ci siamo prefissati tutta quanta la campagna di informazione, perché è ovvio va fatta, è opportuna e doverosa e soprattutto come sempre abbiamo fatto con le campagne di formazione ed informazione che ne abbiamo fatte tantissime, è normale che prima del 1/1/2019 l'Amministrazione, in accordo con Esper e con Camassa faremo tutti quanti gli incontri che facciamo di solito, che abbiamo sempre fatto e continueremo a fare perché fanno parte dei capitoli importanti del capitolato sotto la voce formazione e informazione, quindi è una cosa che già con l'ufficio ambiente abbiamo detto e per ovvi motivi abbiamo aspettato l'approvazione. Per quanto riguarda le domande del consigliere Tomei, questa è una redistribuzione di un servizio perché ci siamo resi conto che nel mese invernale se ne poteva fare a meno per due aspetti: uno per cercare di invogliare e incentivare il riuso e lo spreco alimentare che farà parte della prossima campagna di informazione di un altro progetto che abbiamo portato a casa pure quello, quindi che vedrà coinvolte le scuole, vedrà coinvolti gli esercizi commerciali, i ristoranti e tutte quante quelle attività che producono cibo, quindi è un altro strumento in più per cercare di incentivare al riutilizzo e disincentivare lo spreco alimentare, e anche perché ci siamo resi conto chi come me batte il territorio giornalmente che il fenomeno dell'abbassare il finestrino e buttare il pacchetto di sigarette, la bottiglietta di carta...

Interviene fuori campo audio il consigliere Tomei

Ass. Di Pietro M.: - ...le buste quelle vengono fatte puntualmente e raccolte insomma è vanto di questa Amministrazione di tenere un territorio vista l'estensione e tutto quanto insomma, che giornalmente facciamo le segnalazioni e giornalmente facciamo quelli che sono i rifiuti abbandonati a sacchetto, però la cosa che ci da fastidio è vedere le arterie principali e le arterie secondarie violentate dagli incivili che buttano il pacchetto di sigaretta, buttano il fazzoletto, buttano la bottiglia di birra, buttano la bottiglietta dell'acqua e queste sono le condizioni che seppur i meno attenti non

se ne accorgono chi è molto attento come me ci fa caso, pure perché è stato argomento di discussione con gli altri assessori dei Comuni vicini, su quelle che sono pure le attività che fanno i comitati dei quartieri perché vogliono bene al territorio ma poi si entra dentro un discorso di assicurazioni, del rispetto delle regole minime di sicurezza, quindi si entra dentro un aspetto più grande e ci è sembrato opportuno rimodulare, visto che tendenzialmente d'inverno si produce meno scarto alimentare e c'è pure il problema dei miasmi, quindi non fa puzza perché la stagione è fredda quindi i processi putrescibili sono molto più lenti. Questo è il quadro, poi pure perché ci sembrava giusto ridistribuire i servizi che probabilmente a lume di naso mi sembra che nessun Comune fa, perché vediamo gli Enti sovra comunali come la Provincia, come l'Arpa, l'Astral, che per questioni di competenza non possono fare perché non possono trasformare e non possono trasportare i rifiuti e ci è sembrato giusto ridare dignità a tutte quelle che sono le strade principali ed extraurbane, come facciamo lo spazzamento perché comunque sia è utilizzato da tutti quanti del centro storico e del centro urbano, ci è sembrato giusto ridare dignità a quello che è il nostro territorio quindi questo è il cambio del servizio.-

Presidente Santoro M.: - La parola al consigliere Tomei, prego.-

Tomei E.: - Praticamente l'assessore ci sta dicendo che le buste vengono raccolte in un modo organizzato e ci credo, però per raccogliere i pacchetti di sigarette, i fazzoletti, una bottiglietta di acqua si riduce, le parole le ha dette l'assessore, si riduce questo servizio della raccolta dell'umido e anziché tre volte a settimana due volte a settimana, ma noi abbiamo fatto un contratto, siamo andati in gara è l'art. 18 del disciplinare ci dice che la società che vince l'appalto dovrà provvedere alla rimozione di rifiuti ingombranti, difatti lo fa, e di qualunque altro rifiuto. Lei cosa pensa che il pacchetto di sigarette, il fazzoletto, la bottiglietta d'acqua siano altri rifiuti rispetto a quelle buste che buttano al di fuori della strada? Questo è un servizio che ci viene già fornito da contratto, per cui non andava tolto un servizio dell'umido infrasettimanale per fare qualcosa che già è da contratto. Secondo me non stiamo rispettando il contratto assessore, io ho dei forti dubbi cioè si stipula un contratto ed all'interno del contratto poi si spostano servizi da una parte e da un'altra, oppure si aggiunge, io non lo so se questa cosa è normale, guardi le dico francamente non lo so quanta elasticità può avere un contratto, perché nel momento in cui si fa un disciplinare che partecipano 5 società, 10 società, partecipano per un tipo di contratto poi dopo se il contratto viene modificato attenzione, già questo qui è stato lungo, travagliato e con tanti problemi ecc. ecc., qui stiamo trasformando un servizio per farne un altro che già era previsto dall'art. 18, c'è scritto, oppure lei ritiene che questi rifiuti da lei indicati siano diversi? Hanno una tipologia di rifiuto diverso da quello che è il servizio che devono fare? Ecco se mi da una risposta, poi un'altra cosa mi sembra di aver

capito che c'erano problemi anche con il personale, nel senso che ricollocava in modo migliore il personale per questo tipo di servizio. Anche qui, il personale era deciso già da contratto, cioè i servizi erogati questa qui è una società che ha vinto una gara dove ha detto io per fare questo tipo di servizio ho necessità di tante persone, adesso spostiamo il personale a seconda di come è la modifica del servizio? Non lo so, io qui chiedo anche lumi a chi è più esperto, al Segretario magari, se questa cosa è fattibile, se è possibile farla.-

Presidente Santoro M.: - La parola all'assessore competente Di Pietro, prego.-

Ass. Di Pietro M.: - Va sottolineato che probabilmente nei contratti ce ne stanno tanti di problemi, grazie a Dio qui a Lanuvio sono stati tutti quanti risolti e risolti nel migliore dei modi possibili. Potrei fare un esempio: lo spazzamento e la rimozione dei rifiuti entrano nell' art. 18, poi abbiamo messo rimozione dei rifiuti e poi lo spazzamento e quindi gli abbiamo pagato due servizi. Questo non è né più e né meno che uno spazzamento esteso all'extraurbano, perché ci rendiamo conto che la rimozione dei rifiuti è qualcosa quindi rifiuti ingombranti, rifiuti tossici, rifiuti pericolosi, abbiamo detto che facciamo l'eternit, la raccolta giornaliera delle buste, e lo facciamo. Questa è una estensione, una conversione del servizio e quindi abbiamo visto, dato un indirizzo politico che l'Amministrazione voleva per seguire questo indirizzo gli uffici, la Dec e l'azienda si sono parlati, è stato concordato il cambio del servizio perché non l'abbiamo fatto a voce ma l'abbiamo fatto con tanto di atti, con tanto di delibera e tutto quanto, non è che ci siamo inventati stamattina un volantino, cambiamo il servizio perché logicamente va fatto a norma di legge, un servizio che non è previsto nel capitolato e poi se lei reputa rimozione dei rifiuti mi dovrebbe rispondere se nella rimozione dei rifiuti in tutto quanto il territorio è compreso lo spazzamento, perché poi vedrà che dall'altra parte c'è un altro servizio che si chiama spazzamento, non è né più e né meno che lo spazzamento che facciamo nel centro urbano portato fuori dell'extraurbano, perché significa quello che ho detto prima, pacchetto di sigarette, bottigliina di plastica, ecc., cosa diversa dai rifiuti abbandonati che sono comunemente chiamati rifiuti stradali che hanno un codice Cer identificato in maniera particolare, addirittura abbiamo chiesto all'azienda e ce lo fa, di farlo in maniera differenziata proprio per non aumentare il carico e quindi dal cambio del servizio pure se piccole ma non è tanto per i quantitativi ma proprio per dare un segnale rivolto all'ambiente, che tutto quello che può essere recuperato è recuperabile quindi ripeto è tutto quanto un percorso che è stato fatto, vagliato dagli uffici vagliato dalla Dec, accettato logicamente dall'azienda, abbiamo fatto il conto nudo e crudo di quello che è il servizio che viene svolto con persone e mezzi dall'azienda per fare la raccolta di una frazione di organico il giovedì e di pari passo l'abbiamo organizzata, logicamente non l'ha fatto l'assessore, non l'ha fatto il Sindaco, non l'hanno fatto le attività proposte e hanno riorganizzato

quello che era un volere e quindi un indirizzo politico dell'Amministrazione. Ripeto, quella non è rimozione dei rifiuti perché quelli non sono rifiuti, quelli sono un pacchetto di sigarette, non sono assimilabili ai rifiuti, mi dovrebbe contestare per coerenza che abbiamo messo un servizio ridondante perché in quel contratto c'è pure lo spazzamento, quindi delle due l'una, o vado in contraddizione o va in contraddizione lei, ripeto proprio perché è stato tutto quanto visto verificato, ma non ci sono problemi, non c'è contraddizione, avrà modo di esprimere il suo disappunto pure nelle sedi opportune sovra comunali e gli daranno risposta, però proprio per assicurarla della differenza dei tipologia di rifiuto, è vero che ho messo la rimozione dei rifiuti sul territorio ma i rifiuti di eternit sono rifiuti uguali e se va a vedere c'è un servizio a parte con tanto di scritto, quindi potrei continuare all'infinito, significa che ho messo un servizio di raccolta dei rifiuti e poi ho messo altri servizi aggiuntivi che poi rientrano sempre dentro all'art. 18, insomma ripeto quel contratto è stato sviscerato, è stato controllato, è stato oggetto di controversie tutte quante favorevoli all'Amministrazione, perché comunque era un boccone appetibile perché parliamo nei 7 anni di più di 14.000.000 euro quindi penso sotto questo punto di vista di poter rassicurare tutta quanta la maggioranza e soprattutto tutta quanta la cittadinanza che possiamo dormire sonni tranquilli. Le sue perplessità legittime e io gli ho dato la mia versione perché comunque sia conosco bene quel capitolato e il disciplinare, si potrebbero estendere su altre situazioni che ripeto, la raccolta dei rifiuti abbandonati viene fatta puntualmente tant'è che possiamo verificare quello che è il territorio, è un fiore all'occhiello di questa Amministrazione e ce lo riconoscono tutti quanti, volevamo qualcosa di più proprio perché siamo ambiziosi e proprio perché dentro questa sala consiliare ci hanno detto che certi risultati non li avremmo mai raggiunti e francamente mi dispiace per lei consigliere, però siccome c'era un consigliere che ricordo sempre con grande affetto e con grande stima, il consigliere Centini ci diceva che non avremmo mai superato quelle che era Ariccia perché era visto come il paese del Bengodi sotto l'aspetto della raccolta differenziata, mi sento di dire con grande orgoglio consigliere, ripeto mi dispiace per lei perché è stato parte attiva di quella esperienza che per me è stata fonte di arricchimento personale perché ho attinto tanto, però mi sento di dire che va riconosciuto, mi sento di dire che francamente quell'obiettivo che qualcuno diceva che non ci saremmo mai arrivati l'abbiamo fortemente superato.-

Presidente Santoro M.: - La parola al consigliere Tomei, prego.-

Tomei E.: - Visto che la risposta dell'assessore faceva riferimento ad Ariccia, i cittadini di Ariccia pagano di meno di Lanuvio tanto per cominciare, però ricordo che io risiedo qui, sono nato qui, per cui vivo qui e ricordo pure le riunioni che avete fatto in Comune e io ero presente con te e il Sindaco Bernardi, per capire come prendere i finanziamenti per l'isola ecologica e quant'altro, perciò

questo penso che sia per chiusura, rileggo l'art.18 dice: "*La società dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti ingombranti o di qualunque altro rifiuto abbandonato sul suolo pubblico, nei pressi dei contenitori per la raccolta differenziata e tutti quei rifiuti abbandonati lungo le strade ed i cigli ed aree pubbliche o aperte al pubblico transito, anche in strade poste fuori dal perimetro urbanizzato, sottopassi, strade vicinali, poderali ecc. ecc.*" questo qui già considera le strade extraurbane, questo articolo qui già ha considerato le strade extraurbane, voi avete tolto un servizio, l'avete spostato su una cosa che già la società doveva fare, è una scelta, voi siete consapevoli di questa cosa e va bene, continuate, aumentate il disservizio poi vediamo quello che succede.-

Presidente Santoro M.: - La dichiarazione di voto? Ognuno ha fatto i propri interventi, quindi vi invito a fare la dichiarazione di voto. C'è qualche intervento ancora? La parola al consigliere D'Alessio, prego.-

D'Alessio R.: - A me sembra che sta nascendo un problema che non è un problema, cioè è un'occasione per discutere, dibattere. La discussione è pacata, è tranquilla, perché mettere un taglio alla discussione? Mi sembra veramente che il problema non esiste, perché è tardi? Allora convochiamoli prima questi Consigli, anche perché stiamo parlando di una cosa importante e questo lo dico perché, anzi lo ribadisco, quando all'O.d.g del Consiglio ci sono regolamenti o altre questioni così importanti, le commissioni vanno fatte prima perché a noi dovete dare il tempo di esaminarli e studiarli questi documenti, anche perché se è necessario le commissioni devono poter essere aggiornate, devono poter avere una o due, tre sedute quelle che servono, questa non è la prima volta che lo dico e lo ribadisco un'altra volta, oggi ci sono due regolamenti: questo e quello successivo, che necessitavano di maggiore approfondimento nel merito. Il punto che evidenziava il consigliere Tomei è un punto rilevante, cioè qui non si va a interpretazione, lì c'è un punto del contratto che parla chiaramente, non possiamo dire che per altro rifiuto si intende un'altra cosa, poi inserisco un ulteriore elemento: perché 5 mesi? Cioè fino ad aprile, posso capire un periodo più circoscritto per gestire un'emergenza, ma stiamo parlando di 5 mesi e questo proprio non lo capisco. Sul regolamento d'accordissimo che va fatto, è previsto dalla normativa europea oltre che nazionale, bene che si faccia, prendetevi tutte le lodi, i riconoscimenti, quello che volete, se vi fa contenti siamo contenti anche noi, allora non dimenticate comunque l'elemento che diceva Simone sulla formazione, ci dite che è tutto pronto però poi quando ci sono le commissioni per poterne discutere non escono fuori queste cose, non dimenticate quello che ha detto il consigliere Santilli sulla formazione e sull'informazione, è un tributo già importante perché esclude l'Iva, è un tributo come ci ha spiegato l'ingegnere Carmesini, che dovrebbe ridistribuire i costi fra gli utenti...

Interviene fuori campo audio il Presidente

D'Alessio R.: - Scusa non ho ancora espresso qual è il concetto, permettimi di farlo, mi prendo l'impegno di fare la dichiarazione di voto comunque. Allora dicevo che ridistribuisce i costi perché li ridistribuisce? Perché qualcuno pagherà di meno, qualcuno pagherà di più, perché si paga proprio in funzione di quello che è il conferimento, parliamo di conferimento del codice 200301, correggimi se sbaglio, e quindi va definita come dice il regolamento, la tariffa puntuale. Abbiamo chiarito ma già era chiarito, parliamo di quota fissa e quota variabile, parliamo di utenze domestiche e utenze non domestiche, parliamo di un piano tariffario che verrà definito in sede di bilancio, la domanda che faccio io ripeto, il regolamento della Tarip va fatto, è previsto dalla legge, è un'evoluzione della raccolta differenziata; quello che va chiarito ci sono una serie di attività, voi come diceva Simone avete fatto un periodo di sperimentazione, era forse opportuno dirci quali erano i risultati proprio in virtù di quella trasparenza, correttezza istituzionale, in commissione forse era il caso che ci rendeste edotti anche di questi risultati perché come ci spiegava l'ingegner Carmesini, questa sperimentazione serviva innanzitutto correggetemi se sbaglio, a verificare le dotazioni tecnologiche per gestire questi dati, perché naturalmente sarà necessario di lettori di codici, sarà necessario di un database che raccolga queste informazioni, ma credo che la sperimentazione ripeto correggetemi se sbaglio, sia servita anche per avere un minimo di indicazioni su quelle che possono essere gli svuotamenti, come calcolare, perché c'è una parte della tariffa che va definita in funzione del peso, cioè se non sbaglio o attraverso il peso la parte variabile, correggetemi sempre se sbaglio perché ripeto, leggere questi regolamenti comporta comunque un impegno e adesso a memoria posso anche sbagliare, cioè una parte non ricordo se quella fissa o quella variabile forse quella fissa, in cui è necessario per calcolare la quota fissa, avere dei parametri di riferimento, se non si ha uno storico questi parametri devono essere calcolati o attraverso il peso puntuale ma non credo che sia il caso nostro o attraverso il numero di svuotamenti però lì va calcolato il peso specifico, come calcoliamo questo peso specifico? Cioè voglio dire sono tutte le domande che ritengo legittime, che uno nel valutare la bontà, la portata di questo regolamento deve aver presente e questo a noi ci è negato purtroppo e questo fa sì che noi su questo regolamento voteremo contrari, ma non perché siamo contrari alla Tarip, siamo contrari a questo metodo di gestire.-

Presidente Santoro M.: - La parola all'assessore Volpi, prego.-

Ass. Volpi A.: - Per dichiarazione di voto e per completezza delle informazioni. Il discorso è andato un po' fuori dai binari perché si è parlato di violazione del contratto sostanzialmente. L'art. 18 citato il riferimento è stata una violazione del contratto, cosa che noi non riteniamo sia accaduta, cosa che come è avvenuto più volte nella storia di questo servizio, il servizio è stato rimodulato, corretto, migliorato, sperimentato, chiaramente per dare un miglior risultato ai cittadini piuttosto che crearci

dei problemi. Noi che cosa abbiamo fatto nel corso di questi anni? Nient'altro che seguire le linee guida della città metropolitana, che è l'Ente deputato alla formazione, finanziamento del servizio di raccolta differenziata, e oggi nell'approvare il regolamento Tarip, approviamo diciamo l'ultimo passo di queste linee guida, con un anno di anticipo rispetto a quella che è la tabella di marcia, con l'approvazione del regolamento che è l'elemento propedeutico alla realizzazione della tariffa puntuale e approvando il regolamento. Pensate che nel Comune di Lanuvio c'è stato chi ha fatto partire la raccolta differenziata senza approvare un regolamento, è successo, quindi qual era la prima cosa che bisognava fare per la Tarip? Approvare il regolamento, e quella scelta noi l'abbiamo pagata nel corso del tempo perché sempre per completezza di informazioni, come citava prima l'assessore Di Pietro, qualcuno deve recuperare le somme relative alla realizzazione dell'isola ecologica che è stato un altro elemento passaggio cardine e fondamentale di quelle linee guida che prevede la Città Metropolitana, quindi noi in ordine: estensione del servizio a tutto il territorio, previsione di legge, fatta; realizzazione delle strutture delle infrastrutture necessarie a realizzare il servizio: finanziamento preso; infrastruttura e opera pubblica realizzata, ricerca di miglioramento del servizio quindi rimodulazione del servizio di appalto, raggiungimento della soglia di 70% del differenziato costante, questo era un obiettivo delle linee guida dell'Amministrazione, fatto; implementare l'infrastruttura che abbiamo quindi presentare delle richieste di finanziamento, cercare di avere più strumenti, il riuso, abbiamo ricevuto un contributo di 220.000 euro, cofinanzieremo mi sembra con 14.000 euro, realizzeremo l'implementazione della struttura e poi la Tarip, cioè noi siamo in perfetta sintonia con le linee guida di Città Metropolitana, quindi che doveva fare l'Amministrazione di più? Poteva partecipare a tutti i bandi possibili immaginabili per correlare questo servizio, spreco alimentare, fatto su finanziamento; strumentazioni a supporto dell'attività, fatto; organizzazione degli ispettori ambientali, fatto; che cosa deve fare di più l'Amministrazione su questo servizio? Probabilmente nulla, perché purtroppo non dipende da noi, ci concentriamo su delle micro questioni che restano delle micro questioni perché noi poi siamo costretti a ragionare sulle cose certe, cioè tutte le cose che io ho elencato sono cose certe che ha realizzato l'Amministrazione e poi ci sono quelle incerte, che stanno fuori dal nostro perimetro, il nostro perimetro d'azione, perché poi giustamente il cittadino giudica il servizio dalla qualità, dalle risposte, dai tempi, dalle strade pulite o meno ma poi ci giudica chiaramente dal costo, se paghiamo 1 euro di più o 1 euro di meno, allora visto che siamo tutte persone intellettualmente oneste, sappiamo tutti quanti che ci sono delle cose che sono certe che dipendono dall'Amministrazione, e delle cose che sono incerte, che non dipendono dall'Amministrazione, allora nel numero finale purtroppo è una riflessione così in Consiglio Comunale però è poi l'argomento attuale della Città Metropolitana, di tutti i Comuni, della Regione, cioè di tutti gli Enti sovra ordinati a questo settore qui, che cosa è che ci si sballa a noi a fine anno?

E' il prezzo che paghiamo per conferire il rifiuto, perché siamo soggetti al mercato dell'emergenza del conferimento, perché non abbiamo certezza del prezzo, certezza del luogo, certezza dei tempi, allora diciamo lo sforzo che facciamo tutti quanti nel confrontarci giustamente sulle micro questioni, le micro cose, i micro argomenti, perché è importante la raccolta dei rifiuti nelle campagne così come è importante la terza presa dell'organico, ripeto sull'organico nelle cose certe c'è che il 9 di novembre il Comune di Lanuvio verrà premiato per la qualità, per la quantità e per il servizio sull'organico, poi è comunque un'attestazione, un risultato che viene messo insieme a tutti quanti gli altri, però rispetto a quel numerino finale potrebbe non bastare, nel senso che se poi dobbiamo giudicare il servizio con pago 1 euro in più in meno rischiamo di trovarci in difficoltà perché il principio della raccolta differenziata, ripeto non lo diciamo noi perché noi non abbiamo inventato la Tarip, non abbiamo chiesto la raccolta differenziata, ci muoviamo sulle leggi regionali e sulle linee guida della Città Metropolitana, quindi su questo numerino finale purtroppo incide il mercato del conferimento, che è sull'emergenza, che è sulla mancanza dei centri, sul rimpallo istituzionale che sarà colpa di tutti e di nessuno da 20 anni a questa parte quindi senza attribuire responsabilità politica a qualcuno in particolare, però è questo che uccide un po' il lavoro che tutti i Comuni stanno facendo sulla questione raccolta differenziata e di questo se siamo intellettualmente onesti ne dobbiamo tenere conto, perché poi è chiaro che nell'ottica del servizio una presa in meno pesa, ma pesa anche un territorio di 44 kmq. sul quale giustamente ogni utente si aspetta tantissimo, perché l'utente delle case sparse, dei quartieri diciamo ex agricoli lamenta il pagamento pesante della tariffa ma ha un servizio diverso da quello al centro urbano, e quindi come si gira si gira questa tariffa, è vero che costa di più prendere il rifiuto nelle case sparse, è altrettanto vero che hanno un servizio che è differente, quindi qui come la giriamo la giriamo politicamente possiamo dire delle cose però la concentrazione e la sintesi secondo me che poi porta il giudizio del cittadino cioè quella economica, purtroppo non dipende dal Comune di Lanuvio. Il nostro voto è favorevole e chiaramente c'è tutta l'apertura nell'organizzare delle campagne formative e informative. Sulla partenza della raccolta differenziata estesa a tutto il territorio noi non ci siamo limitati a fare delle riunioni istituzionali nelle aule consiliari, le abbiamo organizzate strada per strada, comitato, associazioni, campagna di formazione delle scuole, coinvolte le associazioni sportive e faremo la stessa identica cosa che abbiamo fatto l'altra volta, perché la fase di sperimentazione citata è partita a settembre e terminerà a dicembre.-

Presidente Santoro M.: - Procediamo con la votazione del punto 9 all'O.d.g. Chi è favorevole? 11. Chi è contrario? 4. Leoni, D'Alessio, Tomei e Santilli. Chi si astiene? -



Comune di Lanuvio
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARI TRIBUTO PUNTUALE (TARIP)***

Redatto con il supporto tecnico della

ESPER

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del .././2018

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 Oggetto	
Art. 2 Istituzione della TARI Puntuale.....	
Art. 3 Determinazione della TARI Puntuale – Soggetto Attivo	
Art. 4 Soggetto Passivo - Presupposti della TARI Puntuale e modalità di computo delle superfici	
Art. 5 Rifiuti speciali non assimilati agli urbani.....	
CAPO II UTENZE DOMESTICHE.....	
Art. 6 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile.....	
CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE.....	
Art. 7 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	
Art. 8 Istituzioni scolastiche statali	
CAPO IV MODALITA' GESTIONALI.....	
Art. 9 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente	
Art. 10 Adempimenti a carico dei contribuenti – Attivazione, cessazione e variazione dell'utenza	
Art. 11 TARI giornaliera	
Art. 12 Servizio di raccolta domiciliare sfalci	
CAPO V RIDUZIONI – ESENZIONI	
Art. 13 Riduzioni e agevolazioni.....	
Art. 14 Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo.....	
CAPO VI RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI	
Art. 15 Funzionario Responsabile	
Art. 16 Riscossione.....	
Art. 17 Attività di controllo e accertamento.....	
Art. 18 Sanzioni ed interessi	
Art. 19 Riscossione coattiva.....	
Art. 20 Rimborsi e compensazioni.....	
Art. 21 Importi minimi.....	
Art. 22 Trattamento dei dati personali	
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE/FINALI.....	
Art. 23 Norme transitorie/finali.....	
ALLEGATO 1	
ALLEGATO 2.....	

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) recante i «*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*», ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della TARI puntuale (di seguito TARIP), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, di seguito Legge 147/2013.

Art.2

Istituzione della TARIP

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al vigente Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, è istituita sul territorio comunale la TARI Tributo Puntuale (di seguito TARIP) di cui all'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3

Determinazione della TARIP – Soggetto Attivo

1. La TARIP è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come integrati dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La TARIP è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi, salva l'applicazione dell'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune ai sensi dell'art. 17.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto dei dati forniti dal gestore con riguardo alle stime

relative al quantitativo dei flussi di rifiuti urbani ed assimilati conferiti da ciascuna categoria nonché ai volumi dei contenitori assegnati e alle relative frequenze di svuotamento.

4. La TARIP, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni di Legge.

Art.4

Soggetto Passivo - Presupposti della TARI Puntuale e modalità di computo delle superfici

1. La TARI Tributo Puntuale è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI Puntuale è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente e i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione o siano di fatto utilizzati per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime. In deroga al capoverso precedente, i locali destinati a box o garage, qualora non costituiscano pertinenza di un'abitazione non predisposta all'uso, sono comunque sempre considerati predisposti all'uso.
2. Sono escluse dalla TARI Puntuale:
 - a. **le aree scoperte** pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari);
 - b. **gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi** riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione od a usi diversi da quello del culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere). L'esenzione dal tributo per gli edifici adibiti al culto è applicabile solo laddove vi sia un'intesa tra la confessione religiosa e lo stato italiano volta regolamentare i rapporti ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
 - c. **le aree scoperte pertinenziali o accessorie** a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, i depositi, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARI Puntuale le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto). Le aree scoperte operative sono escluse dal tributo TARI Puntuale solo se funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili con onere della prova a carico dell'utenza interessata;
 - d. **Le superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;**
 - e. **le aree comuni condominiali** di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 - f. **i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, quali:**
 - i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica), privi di nuclei familiari residenti e non arredati;
 - i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, celle frigorifere, locali di smielatura, locali di essiccazione e stagionatura senza

lavorazione, silos, stalle e fienili), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- **le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura**, silvicoltura, allevamento, le serre agricole a terra e le serre agricole non a terra di coltivazione (non da esposizione);
- **le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita** dei veicoli o al transito dei veicoli sia per l'accesso alla pubblica via sia per il movimento veicolare interno;
- **per gli impianti di distribuzione dei carburanti**: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio dei carburanti e dal lavaggio;
- **le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva**, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.

3. La quota fissa della TARI Puntuale è commisurata alla superficie dei locali e aree di cui al comma 1.
4. Fino al primo gennaio dell'anno successivo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 1, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile. Successivamente a tale data la superficie assoggettabile a TARI Puntuale per unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle categorie A B e C, sarà pari all'80% di quella catastale.
5. La superficie calpestabile, assoggettabile a TARI Puntuale, è determinata come segue:
 - a. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
 - b. La superficie delle aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
 - c. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche una attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata. Per le aree utilizzate promiscuamente si applica la tariffa maggiore.
 - d. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
6. I garage, le cantine, i solai ecc. non pertinenti a civili abitazioni sono assoggettabili a TARI Puntuale, sia nella parte fissa che nella parte variabile e in mancanza di un numero occupanti dichiarato dal contribuente non residente si assume un nucleo di 1 componente.
7. La TARI Puntuale è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 5

Rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI Puntuale non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi

produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'Ufficio preposto verifica la spettanza dell'esclusione di cui al presente comma anche a mezzo modalità a campione all'uopo eventualmente avvalendosi di altri Uffici comunali preposti al controllo della normativa ambientale.

2. La detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano **funzionalmente ed esclusivamente** collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta, nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di riduzione stabilita nella seguente tabella B:

Tabella B	
Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani/assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi In cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	15
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	20
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie e analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	15
Edilizia	15

4. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
5. In assenza di dichiarazione da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
6. Per fruire dell'esclusione il contribuente deve:
 - a. indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei predetti rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. presentare annualmente, entro i termini di cui all'art. 10, istanza corredata della seguente documentazione fiscale che dimostri l'avvenuto smaltimento in proprio dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, di seguito specificata:

b.1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del vigente art. 47 del d.p.r. n° 445/2000;

- b.2) copia specifico contratto, sottoscritto con apposita ditta specializzata, che prevede la raccolta dei suddetti rifiuti;
- b.3) copia dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta con cui è stato stipulato il contratto di cui al precedente punto b.2), sulla quale deve essere specificato il codice CER che la stessa può ritirare;
- b.4) formulario rilasciato al contribuente, dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto di cui al punto b.2), contenente l'indicazione dei quantitativi ritirati, il codice identificativo di rifiuto CER;
- b.5) copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla vigente Legge n. 70/1995, per l'anno di riferimento; il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 controfirmato dai soggetti autorizzati;
- b.6) copia fotostatica della carta d'identità.

CAPO II
UTENZE DOMESTICHE

Art.6

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utenza che utilizza locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e locali di categoria catastale C2, C6 e C7.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, ai sensi dell'art. 1, comma 643 della Legge 147/2013, la TARI Puntuale è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI Puntuale dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. La quota fissa della TARI Puntuale dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe della TARI Puntuale, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
5. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della TARI Puntuale, risulta dalle iscrizioni anagrafiche alla data di elaborazione del ruolo. Le variazioni anagrafiche, verificatesi nel corso dell'anno, verranno prese in esame in sede di conguaglio e contabilizzate sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.
6. Per le unità abitative occupate dal soggetto ivi anagraficamente residente, tenute a disposizione dallo stesso dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, non locate, o comunque non utilizzate, previa presentazione di istanza documentata nei termini di cui all'art. 10, il numero di occupanti resta di 1 (una) unità e sarà esclusa dalla tassazione la parte variabile della TARI Puntuale.
7. Per i contribuenti non residenti sul territorio comunale i coefficienti utilizzati corrispondono al numero degli occupanti dichiarati dal contribuente nella dichiarazione di cui all'art. 10 tenendo fede alla composizione del nucleo familiare anagrafico. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dal contribuente, si assume il dato del numero di componenti derivante dalla verifica dei metri quadrati secondo la seguente tabella:

Tabella A		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	30	1
31	50	2
51	70	3
71	90	4
91	120	5
121	oltre	6

8. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno solare, quali ad esempio badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 10.
9. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, sono esclusi dal computo del numero complessivo dei soggetti occupanti l'unità qualora si tratti di:
 - soggetti collocati in casa di riposo per più di sei mesi nel corso dell'anno;
 - soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno.
10. L'insorgere delle situazioni di cui ai commi 6 e 9, o variazioni di esse, sono comunicate e debitamente documentate e comprovate dal soggetto passivo del rapporto tributario per mezzo della dichiarazione di cui al successivo art. 10. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, il contribuente è tenuto a richiederne annualmente l'applicazione, fornendo apposita documentazione.
11. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, anche in caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore dotato di Tag UHF.
12. La quota variabile della TARI Puntuale applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (cioè il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con CER 200301 come definito nel Decreto del Min. Amb. Del 20 aprile 2017) raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.
13. Con riferimento alla pertinenza dell'abitazione principale, la quota variabile è applicata una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.
14. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 3 comma 1, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti di ogni contenitore dotato di Tag UHF di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe della TARI Puntuale. Il numero minimo di svuotamenti è quello relativo alla categoria di appartenenza (1 componente, 2 componenti ecc.) riferito al contenitore di volumetria 40 (quaranta) litri, anche in caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore dotato di Tag UHF del rifiuto non recuperabile.
15. In caso di perdita, assenza o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso un'utenza domestica nell'anno di riferimento, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo temporale per il quale, nell'anno di riferimento, sono disponibili i dati dei conferimenti effettuati da ciascuna utenza.

CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE

Art.7

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'**Allegato 2** del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARI Puntuale per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO, codice attività IVA, ed altri elementi risultanti dai pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo o riscontrata dal Comune. In caso di più attività svolte nello stesso immobile si adotta il criterio dell'attività prevalente. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.
3. Per le utenze non domestiche i locali e le aree insistenti nell'insediamento produttivo e/o commerciale, anche se aventi diversa destinazione d'uso (depositi, uffici, lavorazione, servizi, mense...), vengono tassate applicando un'unica categoria secondo l'elencazione riportata nell'Allegato 2 del presente Regolamento.
4. I contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel vigente Regolamento Comunale per la gestione integrata dei Rifiuti Urbani ed assimilati.
5. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI Puntuale dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. La quota fissa della TARI Puntuale dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe della TARI Puntuale, per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
7. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore dotato di Tag UHF, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
8. La quota variabile della TARI Puntuale applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, ed al volume dei contenitori di rifiuto umido (ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri), consegnati alle utenze, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento.
9. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti di ogni contenitore dotato di Tag UHF di rifiuto non recuperabile consegnato. Il numero minimo è stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario della TARI Puntuale. In caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori dotati di Tag UHF del rifiuto non recuperabile, il numero

minimo di svuotamenti è quello riferito a contenitori dotati di Tag UHF di volumetria 120 (centoventi) litri.

10. In caso di perdita, assenza o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso un'utenza non domestica nell'anno di riferimento, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo temporale per il quale, nell'anno di riferimento, sono disponibili i dati dei conferimenti effettuati da ciascuna utenza.

Art.8 Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI Puntuale. Tutte le altre scuole devono corrispondere la TARI Puntuale.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, di cui al precedente art. 3 comma 2, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARI Puntuale. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 7.

CAPO IV

MODALITA' GESTIONALI

Art.9

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla TARIPuntuale, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura deliberata dalla Città metropolitana di Roma Capitale sull'importo della TARI Puntuale.

Art.10

Adempimenti a carico dei contribuenti - Attivazione e cessazione dell'utenza

1. Ai sensi del comma 684 L. 27 dicembre 2013, n. 147, i soggetti passivi di cui all'articolo 4, entro il 30 giugno dell'anno successivo della data di inizio o cessazione o variazione dell'occupazione/possesso/detenzione dei locali e delle aree siti nel territorio del Comune, sono tenuti a presentare la dichiarazione di occupazione/detenzione e/o possesso ai fini dell'applicazione della TARI Puntuale di cui al successivo allegato A (utenze domestiche) ed allegato B (utenze non domestiche). Il Comune, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), può richiedere al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a. se trattasi di persona fisica, le generalità del contribuente, la residenza ed il Codice Fiscale, contatto telefonico ed eventuale indirizzo email;
 - b. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA/il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, contatto telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata;
 - c. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - d. il tipo di attività svolta e il codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
 - e. l'indirizzo e il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - f. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
 - g. per le utenze non domestiche, le superfici occupate con relativa quantificazione e indicazione della loro destinazione d'uso (zona ufficio, area vendita ecc.);
 - h. qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte, la residenza ed il Codice Fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero Ragione Sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA/Codice Fiscale, se trattasi di persona giuridica;
 - i. la data di inizio o variazione occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree;
 - j. in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - k. per le utenze non domestiche l'indicazione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani oltre alla documentazione prevista nell'art. 5 del presente regolamento
 - l. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. La decorrenza dell'obbligazione tributaria ha effetto dal giorno successivo in cui ha inizio l'occupazione.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI Puntuale rimangano invariati, a meno di specifici obblighi del contribuente, disciplinati nel presente regolamento, in merito al mantenimento di esenzioni/riduzioni/agevolazioni.
5. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante dei locali, il Comune provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
 - a) la data del decesso
 - b) il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di dichiarazione di irreperibilità da parte dell'ufficio anagrafe.
6. Le variazioni nel numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dai registri anagrafici non sono oggetto di dichiarazione.
7. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori dotati di Tag UHF consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI Puntuale dovuta, dal giorno successivo della consegna del relativo contenitore.
8. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente comunicata per mezzo della dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo al verificarsi dell'evento.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso nei termini di cui all'art. 10 il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.
10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.
11. La dichiarazione può essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata segreteria@pec.provincia.roma.it. La dichiarazione si considera presentata nel giorno di spedizione risultante dal timbro postale o di invio risultante dal rapporto di ricezione della pec e di assegnazione numero protocollo in caso di consegna diretta.

Art.11 TARI giornaliera

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, è istituita la TARI Puntuale giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla TARI Puntuale annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato "2" al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 10 (dieci) per cento.

3. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato "2" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la TARI Puntuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI Puntuale da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art.12
Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Comune di Lanuvio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore, con decorrenza dal giorno della consegna del contenitore.
2. La cessazione nel corso dell'anno del servizio di cui al precedente comma deve essere dichiarata preventivamente al Comune di Lanuvio, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro del contenitore assegnato.
3. La TARIP per i servizi di cui al precedente comma 1, se prevista, è fissata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARIP.
4. In presenza di sacchetti e/o contenitori dotati di Tag UHF di sfalci e potature condivisi tra più utenze domestiche, la TARIP per il servizio di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base del numero di utenze.
5. In presenza di sacchetti e/o contenitori dotati di Tag UHF di sfalci e potature condivisi tra più utenze non domestiche, la TARIP di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base della superficie occupata dalle singole utenze.

CAPO V *RIDUZIONI - ESENZIONI*

Art.13 **Riduzioni e agevolazioni**

1. La TARI Puntuale per le utenze che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle patate, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica e rinunciano al servizio di raccolta dell'umido attraverso la restituzione dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare di tale frazione, è ridotta nella misura del 30% limitatamente alla parte variabile.

I compostatori che usufruiscono del servizio comunale di raccolta della parte putrescibile possono beneficiare della riduzione solo nella misura del 10% della parte variabile.

Per beneficiare di tali riduzioni il contribuente deve risultare regolarmente iscritto all'albo dei compostatori comunale disciplinato nel vigente Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (zone non servite) alla TARI Puntuale (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 20% (venti per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.
3. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla TARI Puntuale (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 20% (venti per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
4. Ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la quota fissa e quella variabile della TARI Puntuale sono ridotte di 2/3 (due/terzi), per una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso.
5. Alle utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 3 (tre) anni e che utilizzano pannolini lavabili è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari al 50% della spesa documentata per l'acquisto di pannolini lavabili, fino a un massimo di € 200,00 annue per ogni bambino e comunque fino a un massimo del 70% di riduzione della quota variabile dovuta. Per fruire dell'agevolazione l'utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede l'applicazione della riduzione prevista, dichiarando di rinunciare al servizio di raccolta dei pannolini e allegando alla richiesta la documentazione comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta (relativo al Kit completo dal neonato allo svezzamento), costituita da uno scontrino specifico ("parlante") o una fattura intestata al richiedente. La riduzione suindicata è riconosciuta a partire dalla data di acquisto del kit, fino al compimento del 3° anno di età del bambino.
6. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'amministrazione Comunale, ulteriori riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati conferiti dalle singole utenze al Centro di Raccolta Comunale del servizio di Igiene Urbana

allorquando saranno attivati i sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti da ogni utente TARI in modo differenziato presso tali Centri di Raccolta Comunali o altri sistemi specificatamente predisposti (ad es. mezzi mobili di raccolta).

Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo (sia quota fissa che quota variabile), è altresì ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 10%. Al fine di fruire della presente agevolazione non dovranno risultare soggetti residenti o, comunque, dimoranti abitualmente all'interno dell'immobile interessato dall'agevolazione per l'intero periodo di fruizione della stessa.
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 10%. La riduzione è concessa a condizione che:
 - l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20%. La presente agevolazione è subordinata alla prova della residenza all'estero dell'intero nucleo familiare del soggetto passivo e all'inesistenza di soggetti residenti all'interno dell'immobile.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo (sia quota fissa che quota variabile), è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) riduzione del 20% della tassa dovuta per i locali in uso a enti riconosciuti dal Comune che svolgono attività di interesse collettivo senza fini di lucro, con esclusione di quelli usati come abitazioni civili.
- b) I nuclei familiari di cui fanno parte portatori di handicap grave (100%) riconosciuti tali ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.104/92 non ricoverati e certificati dalle competenti autorità sanitarie pubbliche ai sensi della vigente normativa, usufruiscono di una percentuale di riduzione sul totale dovuto variabile a seconda del valore assunto dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come di seguito:
 - ISEE da € 0,00 a € 7.000,00 riduzione pari al 30%
 - ISEE da € 7.000,01 a € 11.000,00 riduzione pari al 20%

Al fine del mantenimento della riduzione, il contribuente è tenuto a presentare annualmente la documentazione entro i termini di cui all'art. 10.

Le riduzioni di cui al presente comma sono coperte, mediante apposite autorizzazioni di spesa, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

8. L'applicazione della riduzione/agevolazione è richiesta dal contribuente secondo le modalità e i termini di cui all'art. 10 del presente regolamento.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di inizio della condizione da cui scaturisce la richiesta purchè dichiarata nei termini di cui all'art.10. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
10. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro. Si applica quella più favorevole all'utenza.

Art. 14 **Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo**

1. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
2. Per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata ai sensi del comma 1. L'ammontare della riduzione non può in ogni caso essere superiore al 40% della quota variabile della tariffa.
4. La proporzionalità viene determinata nella percentuale massima del 40% della tariffa variabile, in proporzione, secondo la seguente tabella:

% Kg di rifiuti avviati al riciclo rispetto ai kg potenzialmente producibili annui secondo il Kd Max (Dpr 158/1999)	Riduzione in percentuale (%)
Dal 50,01 al 70%	10%
Dal 70,01 al 80 %	20%
Dal 80,01 al 90 %	30%
Dal 90,01 al 100 %	40%

5. I titolari delle utenze non domestiche che intendano beneficiare della riduzione sono tenuti a presentare, entro il termine di cui all'art. 10 del presente regolamento, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente per ogni frazione merceologica assimilata ai sensi del vigente regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- a) copia specifico contratto sottoscritto con apposita ditta specializzata, che prevede la raccolta differenziata dei singoli rifiuti (R1-R13 Parte IV All. C "Operazioni di recupero" all'art. 39, comma 5, del d.lgs. N° 205/2010);
- b) copia dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta con cui è stato stipulato il contratto di cui al precedente punto b), sulla quale deve essere specificato il codice CER che la stessa può ritirare e l'indicazione dell'operazione (R1-R13) di recupero a cui avvierà il rifiuto, ai sensi del d.lgs. 205/2010;
- c) formulario rilasciato al contribuente, dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto di cui al punto a), contenente l'indicazione dei quantitativi ritirati, il codice identificativo di rifiuto CER ed il recupero degli stessi effettuato;
- d) copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla vigente Legge n. 70/1995, per l'anno di riferimento; il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, controfirmato dai soggetti autorizzati al riciclo, indicando il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo.
- e) copia fotostatica del documento d'identità

6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o successivo o a mezzo rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

CAPO VI **RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 15 **Funzionario Responsabile**

1. Il Comune designa, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il Funzionario Responsabile della TARI Puntuale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art.16 **Riscossione**

1. La TARI Puntuale è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio.
2. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune nella modalità dallo stesso stabilita, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, bollettino di conto corrente postale ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. La Giunta comunale approva annualmente le modalità di rateazione e le relative scadenze del pagamento della Tari. Il Comune provvede all'invio dell'avviso di pagamento con appositi modelli precompilati contenenti l'importo dovuto per l'anno d'imposta. L'importo dovuto viene determinato sulla base della tariffa fissa e della tariffa variabile, quest'ultima calcolata sulla base degli svuotamenti minimi preassegnati. L'eventuale conguaglio per gli ulteriori svuotamenti, come comunicati dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati entro il 20 gennaio dell'anno successivo al Servizio Tributi, sarà imputata nel primo avviso di pagamento utile dell'annualità successiva..
4. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARI Puntuale, questi possono essere applicati nell'avviso di pagamento successivo all'evento che ha determinato la variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente emesso.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, sollecito di versamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Nell'ipotesi di perdurante omesso versamento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento con irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 1 comma 695 della Legge n. 27/12/2013 n. 147, l'applicazione degli interessi di mora.

Art.17 **Attività di controllo e accertamento**

1. Il Comune provvede ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità, entro i termini decadenziali e con le modalità previste dalle norme dei Regolamenti comunali vigenti.
2. Il Comune esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARI Puntuale. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il Funzionario Responsabile designato dal Comune può, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari:
 - a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
 - b. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione e ogni altra documentazione idonea ad accertare la data d'inizio dell'occupazione/detenzione/possesso utilizzo del servizio;
 - c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARI Puntuale, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
 - d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
 - e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
 - f. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARI Puntuale, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale;
 - g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - h. invitare l'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art 6 comma 3 e dall'art 7 comma 5 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;
 - i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.
3. Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al Comune documenti, notizie o quant'altro richiesto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune può fare ricorso, per l'attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi.
5. Il Comune, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
6. L'emissione degli avvisi di accertamento cui al precedente comma 5 relativi alle utenze domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI Puntuale dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
 - a. Data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune;

- b. Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 31 dicembre dell'anno di riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche, senza recepimento di variazioni anagrafiche in corso d'anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d'anno, per i quali si utilizza l'ultimo dato anagrafico disponibile; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla documentazione in possesso del Comune o, in mancanza, il numero previsto all'art. 6 comma 7;
 - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore dotato di TAG UHF di volumetria da 40 (quaranta) litri con numero di svuotamenti preassegnati.
7. L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze non domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI Puntuale dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
- a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
 - b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche o dell'attività effettivamente svolta;
 - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore dotato di TAG UHF di volumetria da 120 (centoventi) litri con numero di svuotamenti preassegnati relativo alla categoria di appartenenza;
8. L'avviso di accertamento di cui ai commi 6 e 7 è un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione delle somme dovute e delle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 18, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del funzionario responsabile. L'avviso di accertamento è maggiorato degli interessi legali, delle sanzioni e delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.18 Sanzioni ed interessi

- 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARIP risultante dalla dichiarazione, a seguito della notifica del sollecito di pagamento, viene irrogata, a mezzo avviso di accertamento, la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto

Legislativo 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 17, comma 2 lett. i), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sub 2) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Si applica l'istituto del "Ravvedimento Operoso" in caso di tardivo versamento secondo le disposizioni di Legge.

Art. 19 **Riscossione coattiva**

5. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento di cui ai precedenti articoli, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
6. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art.20 **Rimborsi e compensazioni**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Al fine di fruire della possibilità di compensazione il contribuente produce all'Ente istanza scritta e motivata evidenziando gli importi da compensare e le annualità d'imposta.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dall'Ente nel vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 21 **Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo complessivo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 10 sia inferiore ad € 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
4. Non è ammessa la compensazione per importi annuali inferiori al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 22
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE/FINALI

Art. 23
Norme transitorie/finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge, in particolare quelle previste all'articolo 1 della Legge 147/2013, nonché ogni altra norma successiva applicabile.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2019.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della TARI Puntuale per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a *S*

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento *Ka*.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom_i} = QUV_{dom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i$$

TV_{dom_i}: quota variabile (€) della TARI Puntuale per un'utenza domestica *i*

QUV_{dom}: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

$$QUV_{dom} = \frac{CVD_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

QTOT_{dom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

CVD_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero conferimenti contenitori con Tag-UHF di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza domestica *i*

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA' ECONOMICHE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

- CATEGORIA 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, previdenziali e benefiche
- Chiese e altre istituzioni ed associazioni religiose.
- Scuole da ballo
- Sale da gioco, da ballo e da divertimento
- Musei e gallerie pubbliche e private
- Scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado
- Centri di istruzione e formazione lavoro
- Biblioteche ed archivi

- CATEGORIA 02 - Cinematografi e teatri

- Cinema
- Teatri
- Sale congressi e convegni

- CATEGORIA 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

- Autorimesse in genere
- Magazzini e depositi in genere senza vendita
- Depositari e spedizionieri
- Attività di magazzinaggio e di supporto ai trasporti
- Attività commerciali non operative ma con utenze attive e/o non prive di attrezzature e/o mobilio

- CATEGORIA 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

- Bocciodromi e simili
- Palestre ginnico sportive
- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
- Distributori carburanti
- Impianti lavaggio autoveicoli
- Campeggi
- Gestione di piscine

- CATEGORIA 05 - Stabilimenti balneari

- Parchi acquatici

- CATEGORIA 06 - Esposizioni, autosaloni

- Saloni esposizione in genere (con superficie esclusivamente espositiva non inferiore a mq 600)
- Concessionarie autovetture, camion, moto
- Gallerie d'asta

- CATEGORIA 07 - Alberghi con ristorante

- CATEGORIA 08 - Alberghi senza ristorante

- Ostelli per la gioventù
- Alberghi
- Locande
- Pensioni
- Affittacamere e alloggi
- Bed and breakfast
- Residences

- CATEGORIA 09 - Case di cura e riposo, collegi, convitti

- Case di cura e riposo
- Caserme e carceri
- Collegi
- Centri diurni ed istituti privati di educazione con sala mensa annessa
- Collettività e convivenze in genere

- CATEGORIA 10 - Ospedali

- Ospedali

- CATEGORIA 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

- Enti pubblici vari
- Studi legali, tecnici, commerciali, assicurativi e finanziari
- Studi medici, sanitari e veterinari
- Altri studi privati
- Uffici e agenzie in genere
- Uffici postali
- Autoscuole
- Laboratori di analisi
- Agenzie di viaggio
- Ricevitorie lotto, totip, totocalcio, ecc.
- Internet points
- Attività di noleggio di prodotti vari
- Emittenti radio tv
- Amministrazioni autonome dello Stato

- CATEGORIA 12 - Banche ed istituti di credito

- Istituti bancari di credito

- CATEGORIA 13 – Esercizi commerciali di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

- Librerie
- Cartolerie
- Bazar
- Abbigliamento
- Pelletterie
- Pelliccerie
- Elettrodomestici
- Materiale elettrico
- Elettronica di consumo, computer, televisioni, ecc.
- Articoli casalinghi, detersivi
- Giocattoli
- Colori e vernici
- Ferramenta
- Articoli sportivi
- Calzature
- Prodotti agricoli e da giardino
- Mobili
- Materiale idraulico
- Materiale riscaldamento
- Articoli di ottica e fotografia
- Prodotti di profumeria e cosmesi
- Negozi di mobili e macchine per ufficio
- Vendita dischi, videocassette e prodotti simili
- Negozi vendita ricambi ed accessori per auto
- Altri esercizi commerciali per la vendita di beni durevoli
- Commercio all'ingrosso per le attività previste nella classe e similari

- CATEGORIA 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

- Edicole giornali
- Tabaccherie
- Farmacie
- Erboristerie
- Articoli sanitari e di odontotecnica
- Negozi vendita giornali e/o libri
- Commercio all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
- Plurilicenze non alimentari
- Grandi Magazzini (senza vendita di prodotti alimentari)

- CATEGORIA 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

- Gioiellerie, orologerie e oreficerie
- Antiquariato

- Negozi di filatelia e numismatica
- Strumenti musicali
- Bigiotterie
- Tessuti
- Negozi mercerie e filati
- Tappeti
- Commercio all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

- CATEGORIA 16 - Banchi di mercato beni durevoli

- Locali ed aree mercati con vendita di beni non alimentari

- CATEGORIA 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

- Istituti di bellezza, sauna, massaggi, solarium, ecc.
- Parrucchieri e barbieri
- Estetista

- CATEGORIA 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

- Elettricista
- Lavanderia e negozi di pulitura a secco
- Fabbro
- Idraulico
- Laboratori e botteghe artigiane
- Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
- Falegnameria
- Legatoria

- CATEGORIA 19 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto

- Autofficine
- Gommisti
- Carrozzerie
- Elettrauto

- CATEGORIA 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

- Attività industriali

- CATEGORIA 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

- Attività di produzione beni specifici da parte di aziende iscritte nell'albo delle imprese artigiane

- CATEGORIA 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

- Ristoranti e trattorie
- Rosticcerie e friggitorie
- Self service con tavoli per consumazione
- Pizzerie e tavole calde

- Agriturismo
- Osterie con cucina
- Altre attività rientranti nel comparto della ristorazione
- Pub

- CATEGORIA 23 - Mense, birrerie, amburgherie

- Mense popolari e refettori in genere
- Mense
- Birrerie
- Osterie senza cucina
- Amburgherie

- CATEGORIA 24 - Bar, caffè, pasticcerie

- Bar e caffè
- Bar pasticcerie
- Bar gelaterie
- Gelaterie
- Pasticcerie

- CATEGORIA 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

- Negozi generi alimentari
- Panifici
- Vendita prodotti lattiero - caseari
- Macellerie e pollerie
- Salumerie
- Supermercati e minimercati
- Enotecche, vendita vino e alcolici
- Vendita all'ingrosso di generi alimentari

- CATEGORIA 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

- Plurilicenze alimentari e/o miste

- CATEGORIA 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

- Ortofrutta
- Pescherie
- Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab e altri esercizi per mero asporto di tali prodotti o similari
- Fiori e piante
- Serre fiori e piante per vendita
- Vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

- CATEGORIA 28 - Ipermercati di generi misti

- Ipermercati di generi misti
- Grandi magazzini (solo con vendita di prodotti alimentari)

- CATEGORIA 29 - Banchi di mercato generi alimentari

- Locali ed aree mercati con vendita di beni alimentari

- CATEGORIA 30 - Discoteche, night club

- Night clubs
- Ritrovi notturni con bar ristoro
- Clubs privati con bar ristoro

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della TARI Puntuale per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$Tfndom (ap, S_{ap})= QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kc (ap)$$

$$QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}$$

TFndom: quota fissa (€) della TARI Puntuale per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom_i} = (QUV_{ndom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i) + T_{org_i}$$

TV_{ndom_i}: quota variabile (€) della TARI Puntuale per un'utenza non domestica *i*

QUV_{ndom}: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e multimateriale, e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume v_i , calcolata moltiplicando il volume v del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v consegnato all'utenza non domestica *i*

$$QUV_{ndom} = \frac{CVD_{ndom}}{QTOT_{ndom}}$$

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

CVD_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche, organico

$$T_{org_i} = \frac{C_{org}}{V_{tot_{(org)}}} \cdot V_{org_i}$$

T_{org_i} = tariffa riferita all'organico di una utenza non domestica *i*

C_{org} = costo dell'organico attribuito alle utenze non domestiche

V_{tot_(org)} = volumetria totale dell'organico consegnata alle utenze non domestiche, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri

V_{org_i} = volumetria dell'organico consegnata all'utenza non domestica *i*, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri



In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000)

Data 19/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Valentina Carmesini

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000)

Data 08/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Ciotta Cristina

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Maurizio SANTORO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Michele Smargiassi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune
(<http://www.comune.lanuvio.rm.it/pagina/albo-pretorio>) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Lì 20 NOV. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Michele Smargiassi

ESEGUIBILITA':

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA':


la presente deliberazione diviene esecutiva dal 15/12/2018 in quanto decorsi 10 giorni dall'ultimo di
pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000;

Dalla residenza Comunale lì, 20 NOV. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Michele Smargiassi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Smargiassi